

PERMESSO BREVE PERSONALE DOCENTE
(ART. 16 - C.C.N.L. DEL 29 NOVEMBRE 2007)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

CONTRATTO LAVORO TEMPO INDETERMINATO

CONTRATTO LAVORO TEMPO DETERMINATO

CHIEDE

UN PERMESSO BREVE, PER ESIGENZE PERSONALI, IN DATA _____

L M M G V S

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ PER N. ORE _____ CLASSE _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ PER N. ORE _____ CLASSE _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ PER N. ORE _____ CLASSE _____

N. ORE _____ TOTALI DI LEZIONE NEL GIORNO RICHIESTO

DOCENTI IN SOSTITUZIONE

PROF./PROF.SSA _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ CL. _____

PROF./PROF.SSA _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ CL. _____

PROF./PROF.SSA _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ CL. _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE

PROF./PROF.SSA _____

PROF./PROF.SSA _____

PROF./PROF.SSA _____

Faenza, _____

Firma docente

VISTO: IL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

SEZIONE STROCCHI

SEZIONE PERSOLINO

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Iole Matassoni

RECUPERO EFFETTUATO IL _____

RECUPERO NON EFFETTUATO

RECUPERO EFFETTUATO IL _____

RECUPERO EFFETTUATO IL _____

Il/La sottoscritto/a conferma di avere letto l'informativa completa sulla protezione dei dati personali e che, nel caso di dati sensibili o giudiziari, è riportata la parte della normativa prevista per gli obblighi o per i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento di tali dati.

ART. 16 - PERMESSI BREVI. "1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio."